



MANDATO DI GESTIONE ASSICURATIVA

tra
ICS Intermedia Consulting Sagl, 6596 Gordola
(in seguito mandataria)
e

_____ (in seguito mandante)

Col presente mandato, la mandataria è autorizzata a rappresentare il mandante per la gestione del suo portafoglio assicurativo, svolgendo tutto quanto necessario e/o utile alla tutela degli interessi del mandante.

Nel quadro di questo incarico, la mandataria provvederà all'ottimizzazione della protezione assicurativa del mandante, sulla base di un'analisi dei rischi da assicurare e delle effettive necessità, nonché della situazione esistente. La mandataria non è in nessun caso responsabile per la situazione assicurativa del mandante che era preesistente la firma del presente mandato. La mandataria non è altresì responsabile per qualsiasi conseguenza derivante in capo al mandante qualora quest'ultimo, dopo la firma del presente mandato, non abbia voluto:

- far effettuare l'analisi dei rischi da assicurare;
- modificare la sua situazione assicurativa preesistente, così come segnalatogli dalla mandataria a seguito dell'analisi dei rischi da assicurare effettuata dalla stessa.

La mandataria, se necessario, richiederà nuove proposte assicurative, negoziate alle migliori condizioni, sottoponendole sempre al mandante per l'approvazione e la firma. Al mandante è sempre garantita la piena possibilità di non accettare la stipulazione delle polizze proposte.

La mandataria consiglierà e assisterà il mandante in caso di sinistro: dalla notifica dello stesso fino alla liquidazione, verificando che i suoi diritti siano tutelati e le sue pretese, se fondate, siano indennizzate.

La mandataria non è in ogni caso responsabile per le false dichiarazioni, le omissioni di dati e le errate informazioni fornite dal mandante per qualsiasi tipo di documento che la mandataria tratti a nome e per conto del mandante.

Il mandante prende atto del significato e delle conseguenze dell'art. 40 LCA: "l'assicuratore non è vincolato al contratto di fronte all'avente diritto se questi o il suo rappresentante, nell'intento d'indurlo in errore ha dichiarato inesattamente, o taciuto, dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore, o se nel medesimo intento egli non ha fatto, o ha fatto tardivamente, le comunicazioni che gli incombono".

Conformemente all'art. 45 LSA, in occasione del primo contatto il mandante conferma d'aver ricevuto dalla mandataria le seguenti informazioni:

- ✓ identità e indirizzo del consulente nel rispetto del dovere d'informazione (Art. 45 LSA)
- ✓ copia del verbale di colloquio redatto, letto e firmato in presenza del consulente
- ✓ il tipo di legame contrattuale con le imprese di assicurazione con le quali opera
- ✓ la persona che può essere resa responsabile di negligenze, errori o informazioni errate in relazione alla sua attività d'intermediazione
- ✓ il trattamento dei dati personali (normalmente conservati su supporto elettronico e/o in forma cartacea), in particolare lo scopo, l'estensione e i destinatari dei dati nonché la loro conservazione. La mandataria s'impegna ad adottare tutte le misure affinché le disposizioni legali sulla protezione dei dati siano rispettate.

Per la sua attività la mandataria non emetterà alcuna nota d'onorario se non nei casi in cui specificatamente richiesto e preventivamente concordato. Eccezionalmente, la mandataria potrà fatturare le proprie prestazioni qualora dopo la consulenza il mandante non intende in ogni caso firmare il mandato in calce: tale eccezione si applica unicamente dopo che il potenziale mandante abbia prima compilato e firmato il "Verbale di colloquio".

La mandataria sarà indennizzata dalle compagnie d'assicurazione con le commissioni di mercato usuali per la mediazione e la gestione dei contratti assicurativi. Con la firma del mandato, il mandante rinuncia esplicitamente a vantare diritti sugli indennizzi oggetto del presente mandato.

Il mandato ha effetto con decorrenza immediata e s'intende conferito a tempo indeterminato. Può essere revocato in qualsiasi momento, per lettera raccomandata, da ambo le parti. In seguito a disdetta da parte del mandante egli non potrà avanzare nessuna pretesa nei confronti della mandataria.

Il diritto applicabile al seguente mandato è quello svizzero. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente mandato è quello di Locarno.

Luogo e data: _____

La mandataria: _____

ICS Intermedia Consulting Sagl
Codice ICS: _____

Il mandante: _____

Tipak Technologies SA